



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di n. 10 buoni fruttiferi emessi tra il 10/5/1988 e il 19/12/1988, in relazione a tali titoli rappresenta che sul retro degli stessi è apposto un timbro che indica gli interessi da corrispondere fino al 20° anno, mentre nulla viene previsto con riguardo agli interessi maturati tra il 21° e il 30° anno.

Insoddisfatta della prodromica interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase precedente al ricorso si rivolge all'Arbitro rappresentando che in sede di rimborso dei titoli ha riscosso un importo inferiore rispetto a quello spettante - in applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo - per una differenza di € 2.819,59 alla quale ritiene di avere diritto e di cui chiede il rimborso.

A supporto della sua pretesa richiama l'art. 173 del D.P.R. n.156/1973 - secondo cui "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni" e solo in caso di tassi modificativi dopo l'emissione la tabella riportata a tergo degli stessi "è integrata con quella messa a disposizione dei titolari presso gli uffici" - precisando che i buoni in esame, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, non presentano le variazioni riferite al periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione.

Cita, inoltre, l'orientamento dell'Arbitro - che per il calcolo dei rendimenti riferiti a tale periodo, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007, è nel senso di tutelare il legittimo affidamento dei sottoscrittori sulla validità delle condizioni economiche risultanti dal titolo - nonché numerose pronunce della giurisprudenza di merito.



Chiede al Collegio di ricalcolare gli interessi maturati per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno in base al rendimento indicato sul retro dei buoni e conseguentemente di disporre il rimborso in suo favore della somma a lei spettante.

Costitutosi, l'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sui buoni "sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni";
- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il rendimento della serie è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

- il "buono in esame" è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, "uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P";
- "alla presentazione per il rimborso" avrebbe riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;
- "la assoluta correttezza" di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola.

Infine, parte convenuta:



- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;
- sottolinea che “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame dell’ABF con l’odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.

A conforto delle proprie osservazioni, ha depositato, tra l’altro, copiosa giurisprudenza di merito nonché la sentenza della Corte Costituzionale

Il ricorrente lamenta che l’intermediario ha riconosciuto in sede di rimborso di due buoni fruttiferi postali della serie Q/P sottoscritti il 27.07.1987, un importo complessivo inferiore a quanto dovuto sulla base delle condizioni economiche riportate sui buoni medesimi. Evidenzia, altresì, che il vincolo contrattuale tra l’emittente e i sottoscrittori viene formalizzato sulla base dei dati (i rendimenti) risultanti dal testo dei buoni fruttiferi che nel caso in esame non hanno subito alcuna variazione (o eterointegrazione normativa *in peius*). I moduli contrattuali offerti in sottoscrizione, nello specifico, hanno ingenerato un legittimo affidamento in ordine ai criteri di rimborso previsti dal 20° anno successivo all’emissione (per tale periodo risulta dovuta la somma di “(più) lire 1.290.751 (oggi € 666,62) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”).

Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di dieci buoni fruttiferi postali serie Q/P, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi, ovvero, in subordine, la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla loro emissione.

Dall’esame delle copie di titoli in atti risulta che i titoli in esame appartengono appunto alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della “serie P” e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura “SERIE Q/P”, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del giugno 1986: “...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

I buoni, inoltre, presentano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura “Serie Q/P” mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino



al 20° anno.

Non si rinvengono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponibili su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) un' indicazione che riporta i criteri di rimborso relativi alla serie Q fino al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 10 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO